



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

**ACCORDO DI PERFEZIONAMENTO DELL'ART.10 DEL DISCIPLINARE
RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO DI CUI
ALL'ART.19, CCNL 2002-2005 COMPARTO RICERCA.**

LIVELLI I-III INDENNITA' DI RESPONSABILITA'

Il Presidente ha convocato i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative del comparto presenti in OGS, e di seguito precisate, e la RSU interna.

- FLC CGIL
- FSUR CISL
- UIL Scuola RUA
- SNALS Confsal

Gli incontri sindacali hanno avuto ad oggetto il perfezionamento del precedente disciplinare relativo all'art.19 riguardante *Indennità di responsabilità per i livelli I-III*.

A conclusione della trattativa,

tra

l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Nicola Casagli, e dal Direttore Generale, dott.ssa Paola Del Negro

e

i rappresentanti delle OO.SS.

- FLC CGIL
- FSUR CISL
- UIL Scuola RUA
- SNALS Confsal

e la RSU

è stato sottoscritto, il giorno 17/12/2020, l'accordo che perfeziona il precedente disciplinare relativo all'art 19.



ADDENDUM ALL'ACCORDO SULL'INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PER I LIVELLI I-III AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CCNL 2002-2005

- Visto** l'accordo di contrattazione collettiva decentrata relativo all'indennità di responsabilità per i livelli I-III previsto nel Disciplinare relativo alla costituzione e utilizzo del fondo di cui all'art. 19, CCNL 2002-2005 (02.02.2009);
- visto** il Regolamento per l'erogazione dell'indennità per incarichi comportanti specifiche responsabilità per i CTER del IV livello e i funzionari di amministrazione ai sensi dell'art. 10 del CCNL 2002-2005 (Determinazione del Direttore Generale n. 444 ADW del 23.12.2020) che prevede l'erogazione di una indennità di responsabilità commisurata alla tipologia di incarico e non al livello di inquadramento;
- considerato** che il CCD per il trattamento accessorio del personale IV-VIII prevede il riconoscimento nell'ambito del fondo b) di indennità responsabilità legate alla tipologia di responsabilità indipendentemente dal livello di inquadramento;
- ritenuto** di armonizzare l'accordo sull'indennità di responsabilità ai sensi dell'art. 10 del CCNL 2002-2005 per i livelli I-III al medesimo criterio di erogazione non legato al livello di inquadramento nel profilo;

LE PARTI

- concordano sulla necessità di sostituire all'art. 1, terzo capoverso, la frase “non può superare il 15% della retribuzione tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza del ricercatore/tecnologo interessato” con la frase “non può superare il 15% della retribuzione tabellare iniziale del Primo Ricercatore/Tecnologo - II livello”;



- concordano che, qualora il destinatario dell'indennità di responsabilità sia un ricercatore/tecnologo inquadrato nella fascia iniziale del III livello professionale, la soglia di cui punto precedente sia elevata al 18% della retribuzione tabellare iniziale del Primo Ricercatore/Tecnologo di II livello.

Trieste, 17 dicembre 2020.

In considerazione dell'attuale stato di emergenza sanitaria legato alla situazione pandemica che rende impossibile le riunioni sindacali in presenza, la firma elettronica cosiddetta semplice, ottenuta mediante i messaggi di posta elettronica con cui si è acquisito il parere favorevole delle OOSS e della RSU, sostituisce la firma autografa delle stesse. Copia dei messaggi di sottoscrizione sono disponibili agli atti presso l'Ufficio Affari Generali.

Il Presidente

Prof. Nicola Casagli

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Del Negro